**STATUTO DEL LIONS CLUB ISOLA D’ELBA**

**ARTICOLO I Nome**

**ARTICOLO II –– Scopi**

**ARTICOLI III –– Affiliazione**

SEZ. 1 – Affiliazione

SEZ. 2 – Modalità di accesso

SEZ. 3 – Perdita della qualifica di socio

SEZ. 4 - Principio di democraticità

SEZ. 5 – Quote sociali

**ARTICOLO IV –– Emblema, colori, slogan e motto**

SEZ. 1 – Emblema

SEZ. 2 – Uso del Nome e dell’emblema

SEZ. 3 – Colori

SEZ. 4 – Slogan

SEZ. 5 – Motto

**ARTICOLO V – Prevalenza**

**ARTICOLO VI – Organi Sociali - Assemblea dei Soci**

SEZ. 1 - Organi

SEZ. 2 – Assemblea Ordinaria

SEZ. 3 – Assemblea Straordinaria

SEZ. 4 – Diritto di Voto

**ARTICOLO VII – Organi Sociali - Consiglio Direttivo**

SEZ. 1 - Eleggibilità

SEZ. 2 – Membri

SEZ. 3 – Quorum

SEZ. 4 – Compiti e poteri

**ARTICOLO VIII – Rendiconto economico**

**ARTICOLO IX – Fondi del club**

SEZ. 1 – Fondi Pubblici (Attività)

SEZ. 2 – Fondi amministrativi

**ARTICOLO X – Delegati ai Congressi Internazionali e Distrettuali**

SEZ. 1 – Delegati alla Convention Internazionale

SEZ. 2 – Delegati ai congressi distrettuali e multidistrettuali

SEZ. 3 – Selezione dei delegati di club e dei supplenti

**ARTICOLO XI – Emendamenti**

SEZ. 1 – Procedura per gli emendamenti

SEZ. 2 – Notifica

**ARTICOLO XII – Cessazione del Club**

SEZ. 1 – Cessazione

SEZ. 2 – Destinazione dei fondi

**ARTICOLO I**

**Nome**

Il nome di questa organizzazione sarà Lions Club Isola d’Elba, associato e sotto la giurisdizione del Lions Clubs International.

Il Club e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, didattici e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

**ARTICOLO II**

**Scopi**

Gli scopi di questo club saranno:

(a) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.

(b) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.

(c) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.

(d) Unire i club con i vincoli dell’amicizia, della fratellanza e della comprensione reciproca.

(e) Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte sulle questioni di interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso che non saranno argomenti di discussione fra i soci.

(f) Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale finanziario, promuovere l’efficienza e gli alti valori di etica nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e private.

**ARTICOLO III**

**Soci**

Sezione 1.

**Affiliazione**.

Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci del Club le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Ogni individuo che abbia raggiunto la maggiore età, di ottima condotta morale e che goda di buona reputazione nella sua comunità, può diventare socio di questo Lions Club. Ogniqualvolta nello Statuto e Regolamento si usa il genere maschile o il pronome maschile, si dovrà intendere come riferito a persone di entrambi i sessi.

Sezione 2.

**Modalità di accesso**.

L’affiliazione a questo Lions Club potrà avvenire a seguito d’invito. Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall’ufficio internazionale firmati da un socio in regola che svolgerà la funzione di padrino, e saranno sottoposte al segretario del club, il quale, previe indagini da parte del comitato soci, le sottoporrà all’attenzione del consiglio direttivo. Se approvato a maggioranza dal suddetto consiglio direttivo, il candidato può essere invitato a diventare socio di questo club. Il modulo di affiliazione, debitamente compilato, accompagnato dalla quota di ingresso e dalle quote di affiliazione, deve essere consegnato al segretario prima che il socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall’associazione come socio Lion.

Sezione 3.

**Perdita della qualifica di socio**.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Ogni socio può essere escluso dal Club per qualsiasi ragione con il voto favorevole dei 2/3 dell’intero consiglio direttivo. Questo club potrà escludere i soci la cui condotta sarà giudicata una violazione dello Statuto e Regolamento e delle Norme del Consiglio di Amministrazione e non adatta a un Lion.

Sezione 4.

**Principio di democraticità**

Ogni socio ha un rapporto a di affiliazione a tempo indeterminato ed ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sezione 5 .

Q**uote sociali**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**ARTICOLO IV**

**Emblema, colori, slogan e motto**

Sezione 1.

**Emblema**.

L’emblema dell’associazione e di ogni club costituito sarà rappresentato dal marchio LIONS.

Sezione 2.

**Uso del nome e dell’emblema**.

L’uso del nome, della reputazione, dell’emblema e degli altri loghi dell’associazione sarà consentito nel rispetto delle linee guida di volta in volta stabilite dal Regolamento.

Sezione 3.

**Colori**.

I colori di questa associazione, e di ogni club che ha ricevuto la carta costitutiva, saranno giallo e azzurro.

Sezione 4.

**Slogan**.

Lo slogan sarà: Libertà, Intelligenza, e salvaguardia della nostra nazione.

Sezione 5.

**Motto**

Il motto sarà: Noi serviamo – We Serve.

**ARTICOLO V**

**Prevalenza**

Lo statuto ed il regolamento governeranno il club.

Nel caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello statuto e regolamento del club e quelle stabilite nello statuto e regolamento di distretto, prevarrà lo statuto e regolamento del distretto. Nel caso di conflitto o di contraddizione tra le direttive stabilite nello statuto e regolamento del club e quelle stabilite nello statuto e regolamento internazionale prevarranno lo statuto e regolamento internazionale.

**ARTICOLO VI**

**Organi Sociali - Assemblea dei Soci**

Sezione 1.

**Organi**

Sono organi del Club:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Sezione 2.

**Assemblea Ordinaria**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

L’assemblea ordinaria:

1. approva il rendiconto economico e finanziario;
2. procede alla elezione del Presidente del Club, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Club riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Sezione 3.

**Assemblea Straordinaria**

L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del Club nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

Sezione 4.

**Diritto di Voto**

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

**ARTICOLO VII**

**Organi Sociali - Consiglio direttivo**

Sezione 1.

**Eleggibilità**

Tutti i soci posso essere eletti nel Consiglio Direttivo col principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. L’elezione del Consiglio Direttivo viene fatta dall’Assemblea dei Soci convocata annualmente con almeno 15 giorni di preavviso.

Sezione 2.

**Membri**.

I membri del Consiglio Direttivo saranno: il presidente, l’immediato past presidente, i vice presidenti, il segretario, il tesoriere, il cerimoniere, il censore, e tutti gli membri del consiglio direttivo eletti.

Sezione 3.

**Quorum.**

In ogni riunione del consiglio direttivo la presenza fisica della maggioranza dei suoi membri costituirà il quorum. Ad eccezione dei casi in cui diversamente stabilito, le delibere della maggioranza dei membri del consiglio direttivo presente a una riunione del consiglio equivarranno a decisioni prese dall’intero consiglio direttivo.

Sezione 4.

**Compiti e poteri**.

Oltre ad avere i compiti e i poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati nel presente statuto e regolamento, il consiglio direttivo avrà i seguenti compiti e poteri:

1. Costituirà l’organo esecutivo di questo club e sarà responsabile dell’esecuzione, mediante i propri officer, delle direttive approvate dal club. Tutte le nuove iniziative e norme di questo club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal consiglio direttivo, per essere poi sottoposte all’approvazione dei soci del club in una riunione ordinaria o straordinaria.
2. Autorizzerà le spese e non creerà alcuna passività eccedente le entrate del club, né autorizzerà l’erogazione di fondi del club per scopi incompatibili con le finalità e direttive stabilite dai soci.
3. Avrà potere di modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi officer di questo club.
4. Curerà il controllo annuale dei registri, dei conti e del funzionamento di questo club o, a sua scelta, più frequentemente, e potrà richiedere un rendiconto o un controllo dell’amministrazione dei fondi del club da parte di qualsiasi officer, comitato o socio di questo club. Ogni socio in regola di questo club può, su richiesta, verificare tale contabilità e conti a seguito di richiesta in una data e luogo opportuni.
5. Designerà, su indicazione del comitato finanze, una banca o le banche per il deposito di fondi di questo club.
6. Non autorizzerà né permetterà l’erogazione di fondi raccolti in pubblico e destinati ad iniziative ed attività del club per scopi amministrativi.
7. Sottoporrà tutte le questioni inerenti le nuove iniziative e norme del club al relativo comitato ordinario o speciale, affinché vengano esaminate e sottoposte al consiglio direttivo.
8. Manterrà almeno due (2) fondi separati gestiti secondo pratiche di contabilità di uso generale. Il primo per l’amministrazione dei fondi amministrativi provenienti dal pagamento delle quote, dalle multe raccolte dal censore ed altri fondi raccolti all’interno del club. Un secondo conto sarà utilizzato per depositarvi gli eventuali fondi provenienti da fondi pubblici o da attività per le quali è stato richiesto il supporto del pubblico. Tali fondi saranno impiegati secondo quanto stabilito alla sezione (f) del presente articolo.

**ARTICOLO VIII**

**Rendiconto economico**

L’esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

**ARTICOLO IX**

**Fondi del Club**

Sezione 1.

**Fondi pubblici**.

Tutti i fondi raccolti dalla collettività devono essere utilizzati per uso pubblico, compresi i ricavi provenienti dall’investimento di tali fondi. Solamente le spese relative all’organizzazione delle attività di raccolta fondi possono essere detratte dal conto per le attività. Anche il denaro proveniente dagli interessi deve essere utilizzato per attività a favore del pubblico.

Sezione 2.

**Fondi amministrativi**.

I fondi amministrativi sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento di quote, ammende e altri contributi personali.

Sezione 3.

**Utili**

E’ fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del club.

**ARTICOLO X**

**Delegati ai congressi internazionali e distrettuali**

Sezione 1.

**Delegati alla Convention Internazionale**.

Dal momento che Lions Clubs International è governato dai Lions Club che si riuniscono alla convention, e affinché questo club si possa esprimere riguardo alle questioni dell’associazione, quest’ultimo potrà assumersi le spese per la partecipazione dei suoi delegati a ogni convention annuale dell’associazione. Questo club avrà diritto per ogni convention di questa associazione ad un (1) delegato ed un (1) sostituto per ogni venticinque (25) dei suoi soci, o frazione superiore, di detto club, secondo i dati riportati sui registri della Sede internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà la convention a condizione che, tuttavia, questo club abbia diritto ad almeno un (1) delegato ed un (1) sostituto. La frazione maggiore soprindicata sarà tredici (13) soci o più.

Sezione 2.

**Delegati ai congressi distrettuale e multidistrettuale**.

Dal momento che tutti le questioni distrettuali sono presentate e adottate nel corso dei congressi di distretto, questo club avrà diritto ad inviare a tali congressi il numero di delegati a cui ha diritto e potrà farsi carico delle spese di partecipazione dei delegati a detti congressi. Per ogni congresso annuale del suo distretto questo club avrà diritto ad un (1) delegato e un (1) sostituto per ogni dieci soci (10) o frazione maggiore, che sono stati iscritti al club per almeno un (1) anno e un (1) giorno, come risulta dai registri della Sede internazionale, al primo giorno del mese che precede quello in cui si terrà il congresso; questo a condizione che questo club abbia diritto ad almeno un (1) delegato e un (1) sostituto. Ciascun delegato autorizzato e presente di persona ha diritto a un (1) voto per ciascuna carica che deve essere assegnata e a un (1) voto per ogni questione presentata al rispettivo congresso. La frazione maggiore a cui ci si riferisce in questa sezione è di cinque (5) soci o più.

Sezione 3.

**Selezione dei delegati di club e supplenti**.

Il consiglio direttivo, o la commissione preposta, dovrà nominare e designare, previa approvazione

da parte dei soci del club, i delegati e i sostituti per questo club ai congressi di distretto (singolo, sub e multiplo) e internazionali. I delegati devono essere soci in regola e avere diritto al voto secondo i diritti e i privilegi previsti nell’Allegato A del presente Statuto e Regolamento.

**ARTICOLO XI**

**Emendamenti**

Sezione 1.

**Procedura per gli emendamenti**.

Il presente statuto può essere emendato ad ogni riunione ordinaria o straordinaria di questo club, alla quale sia presente il quorum e con voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti, purché il consiglio abbia preventivamente esaminato la validità degli emendamenti.

Sezione 2.

**Notifica.**

Nessun emendamento sarà votato, se la notifica riportante l’emendamento proposto, non è stata spedita via posta, inviata via Internet o consegnata personalmente ad ogni socio di questo club almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato.

**ARTICOLO XII**

**Cessazione del Club**

Sezione 1.

**Cessazione**.

Lo scioglimento del Club può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Club sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Sezione 2.

**Destinazione dei fondi.**

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sociale e culturale, e comunque per finalità di utilità sociale.